CAMERA DEI DEPUTATI N. 3944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STANISCI, ROTUNDO, MANZATO, MASTROLUCA

Norme per l'inquadramento del personale ispettivo, degli assistenti e dei funzionari degli ex ispettorati del lavoro nella VII e nell'VIII qualifica funzionale

Presentata il 2 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole disciplinare il ruolo dell'ispettore del lavoro, erroneamente inquadrato in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della sentenza del 21 ottobre 1993 del tribunale amministrativo regionale della Liguria che, in accoglimento del ricorso presentato da ex ispettori, ha annullato, per i ricorrenti, il decreto ministeriale d'inquadramento nonché la deliberazione del 28 settembre 1988 della commissione paritetica, istituita ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980.

Agli ispettori del lavoro sono attribuite, dalle leggi sull'ordinamento e la riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da singole leggi e regolamenti, mansioni che interessano tutte le materie riservate ai compiti istituzionali dell'ispettorato. Essi devono, fra le tante attività, svolgere accertamenti tecnici nelle materie di competenza per la tutela della sicurezza dei lavoratori e a sostegno dell'occupazione; devono vigilare sulla corretta applicazione delle leggi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per rischi particolarmente elevati (decreto legislativo n. 626 del 1994). Devono inoltre verificare i contratti di lavoro e le attività degli enti del patronato; devono svolgere azione di controllo e di repressione in materia di: appalti, caporalato, collocamento normale ed obbligatorio, lavoro nero, extracomunitari, eccetera. Per tutto

ciò agli ispettori del lavoro è attribuita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, la qualifica di « ufficiale di polizia giudiziaria » con facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, laboratori, opifici, cantieri e locali annessi a luoghi di lavoro connessi con l'esercizio dell'azienda.

Quello che però caratterizza maggiormente l'attività degli ispettori del lavoro è l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, del potere di emanare disposizioni anche immediatamente esecutive, la cui inosservanza è punita con sanzione che può arrivare alla pena dell'arresto fino ad un mese. Inoltre, l'ispettore esercita, di fatto, il potere discrezionale, attribuito all'ispettorato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, in base al quale egli diffida l'inadempiente, fissando un termine per la regolarizzazione, con apposita prescrizione che generalmente rilascia al momento dell'ispezione.

A fronte dei citati poteri, diretti ed indiretti, per le valutazioni e l'autonomia di decisione che essi determinano, l'ispettore è gravato, solidalmente con lo Stato per il quale opera, della responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Definiti i compiti e la responsabilità di cui sono gravati gli ispettori, occorre verificare, nell'ambito del diritto, l'inquadramento degli stessi alla luce del nuovo assetto funzionale voluto dalla riforma del 1980. Come è noto, la legge n. 312 del 1980 ha sostituito le vecchie carriere, basate su aspetti formali ed inserite in un sistema gerarchico, con nuovi profili professionali, indicanti le tipologie del lavoro svolto, da inserire in otto qualifiche funzionali secondo declaratorie specificate tassativamente dall'articolo 2 della stessa legge. Discriminante principale dell'VIII qualifica funzionale è la « responsabilità esterna », che nelle altre qualifiche non esiste; pertanto, i profili professionali contenenti in prevalenza mansioni comportanti responsabilità esterna devono necessariamente trovare collocazione all'interno della VIII qualifica funzionale. Al contrario, la commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, malgrado la decisione del consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'8 febbraio 1982 (che aveva previsto, nella sostanza, un unico profilo per gli ispettori), ha consentito, di fatto, all'amministrazione stessa di individuare per questa unica funzione i profili sopra citati, e di inquadrare gli ispettori del lavoro in due distinte qualifiche. Risulta chiaro che l'inquadramento è avvenuto non in rapporto ai contenuti della prestazione lavorativa, ma semplicemente sulla base dell'appartenenza alle vecchie carriere. Tutto questo ha causato lo sfruttamento della professionalità degli ispettori che sono sottopagati rispetto alle prestazioni richieste loro dalla legge e di fatto esercitate. Tutto ciò si evidenzia quando gli ispettori del lavoro, in veste di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza generale su tutte le materie del lavoro, si trovano a coordinare (ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628) l'attività ispettiva nelle ispezioni congiunte con gli ispettori degli istituti [Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), eccetera], con competenza limitata agli aspetti contributivi, i quali si trovano inquadrati in livelli superiori con retribuzioni più elevate del 35-40 per cento rispetto a chi li coordina.

Occorre considerare che gli ispettori del lavoro operano, in maniera prevalente, per la repressione dell'evasione contributiva recuperando, per le casse dello Stato, centinaia di miliardi di lire l'anno, tanto che la loro retribuzione è ampiamente compensata da tali introiti, così come lo sarebbero gli oneri economici previsti dalla presente proposta di legge. Di fatto lo Stato ha riconosciuto agli stessi la professionalità necessaria ad assolvere questi compiti, così come è stato fatto con l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in base al

quale gli ispettori che hanno esercitato per quindici anni le mansioni ispettive sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Professionalità acquisita da parte di tanti ispettori che, dopo avere superato uno specifico concorso, si trovano oggi, di fatto, dopo anni e anni di servizio, a coordinare aree e settori dell'ispettorato, caricati di responsabilità senza che la stessa sia giustamente ricompensata.

L'inquadramento nella VIII qualifica funzionale si rende necessario anche per ulteriori figure inquadrate al VII livello, quali i funzionari ispettivi capo circoscrizione o capo area o altre figure che hanno sempre svolto funzioni di ispettori del lavoro a causa della carenza di personale.

Il riconoscimento della qualifica superiore attraverso la documentazione lavorativa che attesta e dimostra le mansioni svolte riguarda alcune centinaia tra assistenti e funzionari ispettivi.

Peraltro, le mansioni e le funzioni del collaboratore dell'ispettorato del lavoro (profilo VII qualifica) e dell'assistente dell'ispettorato del lavoro (profilo VI qualifica) sono ben definite da un documento allegato al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

La capacità di dimostrare attraverso prove documentali lo svolgimento di mansioni dell'VIII livello e comunque non rientranti nei profili professionali di altre qualifiche di livello inferiore risulta quindi assolutamente ricavabile dalla verifica degli adempimenti effettivamente svolti. In particolar modo, verranno considerati il grado di responsabilità e la sfera di autonomia nello svolgimento dell'attività professionale.

Con la presente proposta di legge si vuole determinare una situazione di giustizia, ripristinando il principio che ad uguali mansioni devono corrispondere uguali diritti.

Bisogna inoltre considerare come molti assistenti e funzionari ispettivi hanno operato svolgendo funzioni che hanno potuto determinare il recupero di ingenti somme derivanti dall'evasione contributiva, particolarmente diffusa soprattutto nelle zone del Mezzogiorno.

Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere un'apposita norma che attribuisca la possibilità di chiedere l'inserimento nel ruolo degli ispettori del lavoro dell'VIII livello al personale ispettivo, assistenti e funzionari, che abbia la possibilità di dimostrare, attraverso la produzione di adeguata documentazione, lo svolgimento effettivo delle mansioni richieste per l'inquadramento all'VIII livello.

L'inquadramento alla qualifica funzionale corrispondente all'attività effettivamente prestata si rende altresì necessario anche per ulteriori figure inquadrate nella VI qualifica funzionale quali gli assistenti dell'Ispettorato del lavoro che di fatto hanno svolto mansioni della VII qualifica funzionale. A tale proposito è opportuno sottolineare che le note carenze in organico hanno imposto a molte amministrazioni periferiche, soprattutto nel Mezzogiorno – ove è diffuso, com'è ben noto, il fenomeno del caporalato e quello delle fittizie assunzioni di manodopera bracciantile – l'impiego degli assistenti dell'ispettorato del lavoro (VI qualifica funzionale) in compiti propri degli ex-ispettori del lavoro (VII qualifica funzionale). I predetti assistenti, infatti, risultano avere operato in attività di vigilanza esterna sia individualmente che in congiunta con ispettori dell'INPS e dell'ex Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), coordinandone addirittura l'attività stessa, ed anche su delega dell'autorità giudiziaria, espletando compiti di polizia giudiziaria. In tale contesto l'attività quotidiana degli assistenti è stata quella propria degli ex ispettori del lavoro: ispezioni, diffide, prescrizioni, sanzioni amministrative e penali, recuperi contributivi, commissioni di studio, elaborazioni di pareri, controllo in materia di appalti pubblici, informative di reato e finanche attività che hanno consentito all'INPS recuperi per miliardi di lire per indebite prestazioni previdenziali. Dunque, non solo tali figure hanno svolto compiti propri degli ex ispettori del lavoro, e giammai quelli propri della qualifica di appartenenza, ma hanno anche garantito il regolare funzionamento della attività ispet-

tiva. A tale proposito, si può citare l'ispettorato del lavoro di Brindisi dove gli assistenti di fatto hanno espletato, tra l'altro, tutta l'attività di vigilanza nel settore agricolo stanti le carenze di organico degli ex ispettori del lavoro. Tale attività è comprovata non solo dalle programmazioni settimanali di lavoro e dagli atti d'ufficio (richieste di intervento evase), ma anche dalle informative di reato e dai provvedimenti posti in essere dagli assistenti nell'espletamento della vigilanza.

Appare dunque necessario superare, anche in questo caso, la netta contraddizione tra il profilo professionale e l'effettivo impiego degli assistenti, e cioè il paradosso che questi chiamati dallo Stato a vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro, sono essi stessi vittime di palesi violazioni dei diritti del lavoro da parte dello Stato.

Peraltro l'attuale riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mortifica ulteriormente tali figure e la professionalità acquisita da queste; difatti, l'utilizzo nel servizio ispezione del lavoro di personale di VII livello proveniente dagli ex uffici del lavoro, al quale dopo pochi mesi di corso è attribuita la qualifica ispettiva, penalizza fortemente gli assistenti dell'ispettorato del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già inquadrati nella VII qualifica funzionale, nonché i funzionari di VII livello che sulla base di decreto di nomina svolgono funzioni di capo circoscrizione o di capo area con responsabilità esterne, e le ulteriori figure ispettive che svolgono funzioni di ispettori del lavoro con responsabilità esterne, considerata l'attribuzione per legge e l'esercizio di fatto di mansioni comportanti responsabilità esterna ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della medesima legge, nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in seguito a concorso pubblico, bandito anteriormente al 1° gennaio 1970, per la ex qualifica di ispettore del lavoro e che dirige, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di una unità operativa permanente, è inquadrato nella IX qualifica funzionale con il profilo di coordinatore dell'ispettorato del lavoro di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dal rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità prevista per gli altri organi di polizia giudiziaria.

ART. 2.

1. Il personale ispettivo, con la qualifica di assistente di VI qualifica funzionale, che produca adeguata documentazione com-

provante l'effettivo svolgimento delle mansioni richieste per l'VIII qualifica funzionale degli ispettori del lavoro, può richiedere l'inquadramento nei ruoli della VIII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

2. L'inquadramento ha luogo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego.

ART. 3.

1. Il personale inquadrato nella VI qualifica funzionale, che produca adeguata documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle mansioni richieste per la VII qualifica funzionale, può richiedere l'inquadramento nei ruoli della VII qualifica funzionale.

2. L'inquadramento ha luogo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attività del personale di cui all'articolo 1.

PAGINA BIANCA

DDL13-3944
Lire 500